

ORIGINALE

**COMUNE DI MONTAZZOLI**  
**(Provincia di Chieti)**



**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 6**

**Del 31 Maggio 2022**

**OGGETTO CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2022.**

L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese di Maggio alle ore 20,55 nella sala consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati per oggi convocati a seduta straordinaria in prima convocazione i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

NOME	COGNOME	Presente	Assente
FELICE	NOVELLO	X	
NINO	FERRARA	X	
MASSIMO G.	PASSUCCI	X	
ROSALBA	APPEZZATO	X	
ANNA S.	FRANCESCHELLI		X
FRANCESCO	NOVELLO	X	
LINA	FANTINI	X	
FEDERICO	FERRARA	X	
SIMONE	NOVELLO		X
PAMELA	BERARDINELLI	X	
DEL NEGRO	LORENZA	X	

Totale presenti n. **09**      Totale assenti n. **02**

Assiste il Vice -Segretario Comunale D.ssa CONTI Teresa il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Felice Novello nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

I Responsabili dei servizi in ordine alla proposta di deliberazione esprimono i seguenti pareri

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267

esprime parere:  
**FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
- Rag. Anna Rosa Berarducci

Il Responsabile del Servizio interessato  
Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267

esprime parere:  
**FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Servizio  
Rag. Anna Rosa Berarducci



Il Presidente illustra l'argomento ed invita il consiglio comunale a deliberare in merito,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

**VISTO** il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

**VISTO** in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

**VISTO** inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

*11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo*

### **RICHIAMATE:**

-la deliberazione di G.C. n° 23 in data 24/2/2000, con la quale risulta istituita, con decorrenza dal 1°/1°/2000, l'addizionale IRPEF nella misura di 0,2 punti percentuali ai sensi del richiamato D.Lgs n° 360/1998;

-la deliberazione di G.C. n° 17 del 7/3/2001 ad oggetto: "D.Lgs n° 360/98- Addizionale Comunale IRPEF - Aumento di ulteriori 0,2 punti percentuali con decorrenza 1° Gennaio 2001";

**VISTA** la delibera G.C. N. 09 del 09/03/2017 con la quale veniva confermata per l'esercizio finanziario 2017 l'Addizionale Comunale IRPEF di cui al D. Lgs. N. 360/1998 nella misura dello 0,4 punti percentuali;

**VISTA** la delibera G.C. N. 06 del 24/01/2018 con la quale veniva confermata per l'esercizio finanziario 2018 l'Addizionale Comunale IRPEF di cui al D. Lgs. N. 360/1998 nella misura dello 0,4 punti percentuali;



**VISTA** la delibera G.C. N. 02 del 1/04/2019 con la quale veniva confermata per l'esercizio finanziario 2019 l'Addizionale Comunale IRPEF di cui al D. Lgs. N. 360/1998 nella misura dello 0,4 punti percentuali;

**VISTA** la delibera G.C. N. 09 del 30/09/2020 con la quale veniva confermata per l'esercizio finanziario 2020 l'Addizionale Comunale IRPEF di cui al D. Lgs. N. 360/1998 nella misura dello 0,4 punti percentuali;

**VISTA** la delibera G.C. N. 4 del 30/04/2021 con la quale veniva confermata per l'esercizio finanziario 2021 l'Addizionale Comunale IRPEF di cui al D. Lgs. N. 360/1998 nella misura dello 0,4 punti percentuali;

**VISTO** lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2022/2024;

**ESEGUITO** integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2022/2024;

**RITENUTO DI** confermare l'applicazione, per l'anno 2022, dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche stabilita per l'esercizio 2021 con C.C. n. 4 del 30/04/2021 e precisamente una aliquota unica pari allo 0,4%, *senza soglia di esenzione*;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'I.R.P.E.F. al netto delle detrazioni di imposta;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**QUANTIFICATO** presuntivamente in € 34.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'*aliquota* di cui sopra, determinato secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D. Lgs. 118/2011;

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...*";

**VISTO** l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

**VISTI INOLTRE:**

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "*1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022*";

- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15) il quale dispone: "*5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.*"

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore Finanze;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;  
Visto il vigente Regolamento generale delle entrate comunali

Con la seguente votazione: presenti n. 09 astenuti n. 0 contrari n. 0 Favorevoli n. 09

## **DELIBERA**

**1. DI CONFERMARE** per l'anno 2022 le aliquote delle addizionali I.R.P.E.F. già approvato per l'anno 2021 con atto C.C. n. 4 del 30/04/2021 e precisamente una aliquota unica pari allo 0,4%, *senza soglia di esenzione*;

**2. DI QUANTIFICARE** presuntivamente in € 34.000,00 il gettito derivante dalla conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui al precedente punto 1, quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D. Lgs. 118/2011;

**3. DI TRASMETTERE** telematicamente, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Successivamente, il Consiglio Comunale ritenuto trattasi di caso di urgenza,

Con la seguente votazione: presenti n. 09 astenuti n. 0 contrari n. 0 Favorevoli n. 09


## **DELIBERA**

Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
Geom. Felice Novello



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
D.ssa Teresa Conti



N° 101

Il Messo comunale dichiara che la presente delibera è stata:

15/7/2022 al 30/7/22 Pubblicata all'albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni consecutivi dal  
Ai sensi dell'Art. 124 commal, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addi 15/07/2022



IL MESSO COMUNALE  


Il Vice Segretario comunale Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/00:

( ) - È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art.134 - comma 4° del D.Lgs 267/00



Il Vice Segretario Comunale  
- D.ssa Teresa CONTI-

